



COMUNE DI BORGO DI TERZO

Provincia di Bergamo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Numero 4 in data 23-03-2023

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **20:30** nella **sala delle adunanze**, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in sessione pubblica di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all'appello risultano presenti:

Componente	Presenti	Assenti
VAVASSORI STEFANO	X	
MELI MASSIMILIANO	X	
MORA ANTONELLA	X	
BELLINI FABRIZIO	X	
VITALI DAVIDE	X	
ANSELMI LUCA		X
OBERTI SARA		X
CORTESI GIANPIETRO	X	
FADINI MAURO	X	
MONDINI LUCA	X	
COLONETTI PATRIK	X	
Presenti – Assenti	9	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. DAVIDE BELLINA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, STEFANO VAVASSORI - nella sua qualità di SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al numero 4 dell'ordine del giorno "CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2023";

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi come sopra riportati;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- VISTA la Circolare della direzione centrale per la finanza locale del ministero dell'Interno N. 128 indica che la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 303, Supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, prevede, all'art. 1, comma 775, che, "in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della Crisi ucraina, gli Enti Locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023".
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020 e conseguente abrogazione della TASI le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo del possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato alla nuova IMU tutti gli immobili situati sul territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, e i terreni agricoli;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso e le aree edificabili;

DATO ATTO che i terreni agricoli del comune di Borgo di Terzo sono esenti perché ricadenti in un comune definito "montano";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

RILEVATO che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2022 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, in quanto solo a decorrere dal 2021 i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, potranno agire con riferimento alle sole fattispecie individuate con decreto del Ministero delle Finanze accedendo all'applicazione disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale, come confermato dalla Risoluzione del Dipartimento dell'Economia e delle Finanze n. 1/2020 avente ad oggetto "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote";

RICHIAMATO l'articolo 1 della L. 160/ 2019 - commi dai 748 ai 755 – il quale prevede che i Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs.n. 446/97, possono modificare in aumento o in diminuzione le aliquote base fissate dalla norma statale;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU anno 2020, adottato in attuazione delle facoltà indicate dal comma 777 dell'articolo 1 della Legge 160/2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 avente ad oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) – ANNO 2022";

RAVVISATA la necessità di confermare la misura delle aliquote IMU decorrenti dal 01.01.2023 nell'ambito della potestà ammessa dalla legge 160/2019 per le seguenti fattispecie, al fine di garantire i livelli di gettito raggiunti nel 2021, tenuto conto dell'abolizione della TASI, e precisamente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale escluse abitazioni lusso A1, A8, A9	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazioni di lusso A1, A8, A9	0,50%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,40%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota di base "nuova" IMU
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTE con decorrenza 01.01.2022 (aliquota 0,10% per il solo anno 2021)
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Altri immobili ed aree edificabili (Tranne cat. A10, C01, C03, B01)	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Immobili A10, C01, C03, B01	0,86%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,76%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019

VISTE le disposizioni relative alla modalità di calcolo dell'IMU, a partire dal 2020, contenute nell'articolo 1 della citata Legge 160/2019, comprensive di specifiche disposizioni per l'anno 2020 e precisamente:

- 761. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

- 762. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO che la Circolare ministeriale 1/DF del 18 marzo 2020 recante "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi da 738 a 782 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti" permette di adeguare la modalità di calcolo per l'anno 2020 alla situazione concreta, come si comprende dal seguente capoverso contenuto nella circolare: "... occorre evidenziare che se al momento del versamento dell'acconto risulta che il comune già abbia pubblicato sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote IMU applicabili nel 2020, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate...";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze,

Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2021, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI CONFERMARE, per i motivi espressi in premessa, la misura delle aliquote per l'anno di imposta 2023, come si riporta nella tabella seguente:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale escluse abitazioni lusso A1, A8, A9	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazioni di lusso A1, A8, A9	0,50%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,40%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota di base "nuova" IMU
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTE con decorrenza 01.01.2022 (aliquota 0,10% per il solo anno 2021)
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Altri immobili ed aree edificabili	1,06%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle

(Tranne cat. A10, C01, C03, B01)		IMU (0,96%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019
Immobili A10, C01, C03, B01	0,86%	Applicazione dell'aliquota pari alla sommatoria di quelle IMU (0,76%) e TASI (0,1%) vigenti nell'anno 2019

3. DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attuazione del presente provvedimento;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
VISTO l'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto e sottoscritto a norma di legge:

Il Presidente
VAVASSORI STEFANO

Il Segretario Comunale
BELLINA DAVIDE

ESECUTIVITÀ

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge dieci giorni successivi la pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. n.267/2000;

Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Il Segretario Comunale
BELLINA DAVIDE

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del
D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.*



COMUNE DI BORGO DI TERZO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Artt. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del servizio ECONOMICO-FINANZIARIO, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, data della firma digitale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANO VAVASSORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI BORGO DI TERZO

Provincia di Bergamo

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2023

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Servizio economico finanziario, ai sensi dell'art.147 – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 02-03-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
STEFANO VAVASSORI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI BORGO DI TERZO
Provincia di Bergamo

La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 23-03-2023, avente ad oggetto:

CONFERMA ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) PER L'ANNO 2023

è pubblicata dal 06-04-2023 per 15 giorni consecutivi sull'Albo on line di questo ente.

IL RESPONSABILE INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

DAVIDE BELLINA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.